

Borgio Verezzi, 3 settembre 2020

A TUTTE LE AZIENDE

DECRETO AGOSTO – RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZA COVID-19

L'art. 1 del Decreto Agosto ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere un ulteriore periodo di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga per i dipendenti in forza al 25/03/2020**:

- per una durata massima di 9 settimane (**fruibili da tutti i datori di lavoro interessati** senza particolari condizioni e costi aggiuntivi)
- incrementate di ulteriori 9 settimane (**riconosciute esclusivamente** ai datori di lavoro ai quali sia stato già **interamente autorizzato la prima tranche di 9 settimane**, e interamente **decorso tale periodo**).

Le complessive **18 settimane** devono collocarsi nel **periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La normativa prevede che gli eventuali periodi di ammortizzatore sociale collocati, anche parzialmente, in **periodi successivi al 12 luglio 2020** ma afferenti le precedenti settimane di CIGO, Assegno ordinario o CIGD (quindi le settimane richieste ai sensi del DL n. 18/2020), sono **automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto**.

NB: Ciò implica che eventuali periodi di ammortizzatori sociali riconducibili a quelli previsti dal DL n. 18/2020 e non fruiti entro il 12 luglio 2020, sono da considerarsi persi e non più utilizzabili dai datori di lavoro.

Di conseguenza, nel periodo **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, le predette **18 settimane** costituiscono la **durata massima degli ammortizzatori sociali** che potranno essere richiesti con **causale COVID-19**.

Riguardo alle modalità di presentazione delle domande, il DL n.104/2020 ripropone il meccanismo dell'invio di **due domande distinte** per chiedere l'intervento di sostegno al reddito.

In particolare, per le richieste inerenti alle **prime 9 settimane**, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare la **causale "COVID-19 nazionale"** già in essere.

Per l'invio delle domande delle **successive 9 settimane** invece, l'INPS si riserva di intervenire con successivo messaggio.

Dal momento che le domande devono essere **obbligatoriamente** presentate entro la **fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto **inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa, **Siete pregati di comunicarci l'eventuale ricorso alla cassa integrazione entro e non oltre il 15 settembre p.v..**

● **CONDIZIONI SUL RICORSO ALLE SUCCESSIVE 9 SETTIMANE**

Il ricorso alle successive 9 settimane, può comportare un costo per l'azienda, in termini di contribuzione addizionale, subordinatamente alla verifica del **fatturato**.

Nello specifico, i datori di lavoro sono tenuti a versare un **contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto tra il fatturato** aziendale del **primo semestre 2020** e quello del **corrispondente semestre 2019**.

Il contributo addizionale è pari:

- al **9%** della **retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
- al **18%** della **retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

Il **contributo addizionale non è dovuto** dai datori di lavoro che:

- hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**, ovvero
- **hanno avviato l'attività** di impresa **successivamente al primo gennaio 2019**.

Inoltre, per accedere alle successive 9 settimane, i datori di lavoro devono allegare alla domanda una **dichiarazione di responsabilità**, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 445/2020, in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Sulla base di tale dichiarazione, l'INPS individuerà il contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

In mancanza dell'autocertificazione, sarà imposto il pagamento del contributo addizionale nella misura del 18%.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all'atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

● **ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON USUFRUISCONO DELLA CIG**

L'articolo 3 del Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per le aziende private che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.

La norma prevede, in particolare, che,

- per un **periodo massimo di 4 mesi**,
- i datori di lavoro, con **esclusione del settore agricolo**, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il suddetto esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

NB: al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo è fatto **divieto di ricorrere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**, disposto dall'art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il Decreto Legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della **revoca** dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Distinti saluti.